

Non è discriminazione?

Considerazioni su Ord. Tribunale di Ravenna 14 Giugno 2012

E' stata diffusa *online* dalla FISH <u>l'Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 14 Giugno</u> 2012 che ha deciso un presunto caso di discriminazione, non ritenendolo tale.

Senza conoscersi i fatti ed il procedimento - se non per quello che è possibile evincere dall'Ordinanza stessa - tutto quello che si afferma è da considerarsi con "beneficio d'inventario" e relativo alle impressioni che la lettura dell'atto giurisdizionale induce.

Compiuta questa premessa, tentiamo qualche considerazione.

I fatti: "I ricorrenti (n.d.r. genitori di un alunno con sindrome di down) lamentano esclusione del proprio figlio dal servizio post-scuola con mensa nella fascia orario 12.30-14.00 ed il carattere discriminatorio di tale esclusione".

Da quel che si evince dall'ordinanza, i ricorrenti "Fanno derivare la illiceità della esclusione dalla divergenza fra le disposizioni del Regolamento del servizio di pre e post scuola emanato dal Comune di Ravenna e le disposizioni del Regolamento per la gestione del tempo extrascolastico per i minori disabili emanato dall'ente gestore del servizio sociale. Nel primo, infatti, per la ammissione al servizio pre e post scuola solo "prioritariamente" si considerano le esigenze di lavoro dei genitori, così che nel limite dei posti disponibili possono essere ammessi anche figli di genitori non occupati (art. 2); nel secondo regolamento, invece, requisito essenziale per la ammissione al servizio è la occupazione di entrambi i genitori che li costringa ad anticipare od a posticipare, come nel nostro caso, la presenza a scuola dei figli (art. 6)".

Il Giudice, all'esito della trattazione della causa, osserva: "... che il regolamento del Servizio Sociale ha finalità diverse e più ampie di quelle del regolamento comunale. Esso considera il bisogno di integrazione sociale e di sviluppo dei minori disabili nella sua totalità, cioè non limitatamente alla presenza scolastica come invece fa il Regolmento comunale. L'inserimento e la crescita dei minori disabili sono promossi con rigaurdo a tutto il tempo libero extrascolastico e perciò con necessità di una assistenza, di un trattamento e di una cura più ampi e più approfonditi di quella semplice vigilanza dal Regolamento comunale agli alunni nel pre e post scuola.

Essendo più vasta la organizzazione di mezzi e di persone necessaria alla gestione del tempo extrascolastico dei minori disabili ai fini della loro più completa inculsione (V. disciplina dettata dal Regolamento del Servizio Sociale), si giustifica al alimitazione della permanenza scolastica fuori orario dei minori stessi, in relazione alle risorse personali (numero di edutacori) disponibili: la presenza di ulteriori attività (artt. 3,4,7 Regolmaento citato) consente ugualmente il raggiungimento della finalità proposta.

Non è in discussione il fondamentale diritto alla istruzione scolastica e non sussiste, pertanto la discriminazione allegata".

Ribadendo la premessa iniziale, così come si evince dal titolo di questo contributo, qualche dubbio sul configurarsi, invece, di una condotta discriminatoria, rimane.

Innanzitutto (invitando il lettore non esperto a leggere la <u>Legge 1 Marzo 2006 N° 67</u> "<u>Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione"</u> e, se lo si desidera, <u>anche un commento su di essa</u>) si crede che non sia dato adeguato risalto all'art. 2



della legge nel suo complesso, fino anche alla più avanzata forma di tutela in esso prevista dal comma 4, che testualmente afferma:

"Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti".

Definire la discriminazione non è cosa facile. Limitare l'ambito di applicazione di essa, lo è ancor di più. Decidere se, nel caso concreto, un fatto sia sussumibile o meno alla normativa astratta, è ancora più complesso.

Tali difficoltà aumentano - ma non per questo non devono essere affrontate e motivate, nle confronto tra l'operatore dei diritto e l'art. 2 della legge in commento e, in particolar modo il suo ultimo comma. Quest'ultimo - definito da chi scrive "discriminazione ambientale" - è certamente una forma estremamente avanzata di tutela prevista dal legislatore. Forse anche eccessivamente avanzata, non tanto nella determinazione del motivo che si considera essere discriminante, ma quanto nella difficoltà del ricorrente a dare prova della violazione di così intimi diritti (la dignità) e di così evanescenti "climi" (intimidazione, umiliazione, ostilità).

Secondariamente, si avverte ancora una sorta di timore giurisdizionale nell'uso del termine e della normativa discriminatorio. Forse più per l'etichettatura che essa determina nella parte soccombente (ma anche nella parte vittoriosa), che non per incapacità della normativa a disciplinare e sanzionare i casi. Quasi, quindi, una volontà di riconoscere come discriminatorio fatti, atti ed omissioni solo "platealmente" ritenibili come tali e, non, invece, quelli che hanno un minore clamore pubblico.

L'ultima considerazione che, nel caso di specie, stupisce è la motivazione che, non essendo "... in discussione il fondamentale diritto alla istruzione scolastica e non sussiste, pertanto la discriminazione allegata".

Sul punto alcune osservazioni:

- 1) Vero è che nel caso di specie non sembra essere in discussione il "diritto all'istruzione", ma è anche vero che l'art. 12 comma 3 legge 104/92, sancendo il "diritto all'integrazione scolastica" chiarisce che: "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione". Insomma, nelle attività scolastiche (ed extra-scolastiche ma connesse alla scuola) non si va solo per studiare, ma anche per socializzare, relazionarsi, etc...);
- 2) Vero è che nel caso di specie non sembra essere in discussione il diritto all'istruzione, ma non si comprende perchè si pone a riferimento solo ed esclusivamente questo. Se si "sfogliano" alcune pagine della <u>Convenzione Internazionale delle Persone con disabilità</u> (che lo si ricorda è Legge dello Stato Italiano) essa prevede (potenzialmente rilevanti, per il caso di specie):
 - il principio di uguaglianza e non discriminazione (art. 5);
 - il principio che, per i bambini con disabilità, "il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritamente in considerazione" (art. 7);
 - il diritto di vivere in modo indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambienti di vita (art. 9);
 - nonchè "l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone" (art. 19).



Insomma, vero è che quanto sopra riferito è in linea astratta e teorica applicabile al caso concreto.

Vero è, altresì, che le parti (ed i cittadini tutti) sono chiamati a rispettare il deciso giurisdizionale. (nei confronti del quale, tra l'altro, è data facoltà alla parte ricorrente proporre reclamo).

Ma è anche vero che, negli ultimi anni, da un punto di vista di "scienza del diritto", si è potuta notare un'incidenza statistica di pronunciamenti giurisdizionali assai cauti verso il riconoscimento di condotte rilevanti quali normativa discriminatoria, senza, di converso, nemmeno indicarsi all'operatore del diritto quale altre strada, a tutela dei diritti e delle ragioni della parti, avrebbe potuto e dovuto percorrersi (danno extra-contrattuale?) trovandosi, così, possibilmente, la parte ricorrente ad avere un minimo di ristoro per la "stravagante" situazione sofferta.

Forse, un pronunciamento della Corte di Cassazione sul punto, potrebbe aiutare Giudici, Avvocati e Cittadini ad un più chiaro ambito di applicazione.

Luglio 2012

Avv. Francesco Marcellino